



Comune di Limana

Provincia di Belluno

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 20/10/2015

ad oggetto: atto di indirizzo per l'affidamento in appalto del servizio di assistenza domiciliare alla costituenda Società comunale Limana Servizi S.r.l..

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti** del mese di **ottobre**, alle ore 16:30 nella Sede Municipale di Limana ,
è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

		Presenti	Assenti
1.	De Zanet Milena	Sindaco	X
2.	Fontana Edi	Consigliere	X
3.	Scot Valentina	Consigliere	X
4.	Rossato Michela	Consigliere	X
5.	Segat Alex	Consigliere	X
6.	Cibien Giorgio	Consigliere	X
7.	Cibien Manolo	Consigliere	X
8.	D'Incà Daniela	Consigliere	X
9.	Gioli Moreno	Consigliere	X
10.	Puppato Giovanni	Consigliere	X
11.	Piol Roberto	Consigliere	X
12.	Dal Farra Renata	Consigliere	X
13.	Reolon Luciano	Consigliere	X

Presenti n. 12

Presiede De Zanet Milena - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Florida Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza.
E' presente alla seduta l'Assessore esterno Stefano Bozzola.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

OGGETTO: atto di indirizzo per l'affidamento in appalto del servizio di assistenza domiciliare alla costituenda Società comunale Limana Servizi S.r.l..

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

E' presente alla seduta il Revisore del conto dr. ROSSO Antonio.-

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportati nel separato verbale che sarà redatto ai sensi dell'art.36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio comunale di Limana ha deliberato, in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n.190 approvato con decreto del Sindaco 31 marzo 2015, n.4 e in sintonia con le scelte di politica sociale dell'ente, la costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana, per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi Limana Servizi S.r.l. approvandone il relativo Statuto;

Evidenziato che con la predetta deliberazione è stato dato atto che l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali "Centro Servizi per l'anziano" ed "Assistenza domiciliare" sarebbe stato disposto con successive e separate deliberazioni contenenti altresì gli schemi dei relativi contratti di servizi e che non risultano comunque applicabili a tali affidamenti i commi 20 e 21 dell'art.34 del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, trattandosi di servizi di interesse generale, di natura sociale, che per la loro concreta modalità di svolgimento non assumeranno rilevanza economica.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per le motivazioni già ampiamente riportate nella predetta deliberazione e negli atti dalla stessa richiamati;

Preso atto che la Corte Costituzionale con Sentenza 20 luglio 2012, n.199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 luglio 2012, n.30 - Prima serie speciale, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;

Considerato che la citata sentenza n.199/2012 fa venire meno l'intera disciplina dei servizi pubblici locali, in quanto riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum del 2011 (confermando che il referendum riguarda non i soli servizi idrici, ma tutto il settore dei servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli espressamente esclusi e già oggetto di disciplina speciale);

Valutato che in tale contesto i Comuni sono di nuovo liberi di scegliere la formula organizzativa che più ritengono opportuna, ivi compresa l'indizione di una procedura di evidenza pubblica, sempre in ossequio ai principi europei in materia di tutela della concorrenza;

Preso atto tuttavia che l'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali, prevedendo al comma 20, in particolare che "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";

Considerato che l'ordinamento europeo (principi comunitari desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia 13 ottobre 2005, nella causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH - e successive) consente l'affidamento dei Servizi pubblici mediante il sistema del c.d. *in house providing*, ossia la possibilità per l'ente di affidare servizi, direttamente e senza gara, ad una società a capitale interamente pubblico nei confronti della quale l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale, esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzano la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Dato atto che lo schema di Statuto societario approvato con la richiamata deliberazione contiene una serie di disposizioni che rendono stringente il controllo del Comune nei confronti degli organi societari, analogo a quello che esso esercita nei confronti dei propri servizi e assicurando la esclusiva partecipazione pubblica alla società, come anche lo svolgimento della maggior parte dell'attività verso l'ente/gli enti partecipanti di modo che la società "in house" costituisca, nella sostanza, un'articolazione organizzativa dell'ente affidante, ferma restando la formale e distinta soggettività giuridica della stessa rispetto al Comune e comunque nel rispetto del principio di pareggio di bilancio per entrambi gli enti;

Dato atto che con precedente deliberazione il Consiglio comunale ha disposto di affidare in concessione alla costituenda Società comunale da denominarsi Limana Servizi S.r.l. la gestione del servizio di Centro Servizio per l'anziano per il periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2021;

Dato atto che il servizio di assistenza domiciliare è da considerarsi sinergico e complementare al servizio di Centro Servizio per l'anziano;

Valutato che la formula organizzativa dell'affidamento diretto in appalto del servizio di assistenza domiciliare alla Società comunale garantisce all'ente un maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o concessione di servizio ad un operatore economico di natura privata, considerando anche la particolare natura del servizio erogato e la categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane);

Esaminato l'allegato schema di contratto di appalto da stipulare tra Comune e costituenda società comunale;

Evidenziato che trattasi di servizio pubblico di interesse generale a carattere socio assistenziale da svolgersi con modalità tali da escludere una rilevanza economica del medesimo al fine dell'applicazione dei commi 20 e 21 dell'art.34 del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221 e dato atto che in ogni caso la presente deliberazione, unitamente all'allegato contratto di appalto, contiene tutti gli elementi che le predette disposizioni prescrivono (dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indica le eventuali compensazioni economiche) e può pertanto fungere da relazione da pubblicare nel sito internet dell'Ente;

Dato atto che trattasi di servizio pubblico in quanto rivolto all'utenza e non di servizio strumentale all'ente pur utilizzando la forma di affidamento mediante appalto;

Dato atto che in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 2015, n.76, con nota prot.6431 del 27 maggio 2015 è stata data comunicazione a controparte della decisione di avvalersi del diritto di recedere anticipatamente dai seguenti atti negoziali, a decorrere dal 1 dicembre 2015 e con le modalità ivi previste:

- contratto rep. n.1292 del 5 luglio 2010, avente ad oggetto l'appalto per l'esecuzione del servizio di assistenza e accoglienza, centro diurno, coordinamento delle emergenze, pulizia ambientale, gestione della lavanderia e del guardaroba personale degli ospiti del Centro Servizi per l'Anziano "ing. C. Testolini" del Comune di Limana e servizio domiciliare, per il periodo dal 1 maggio 2010 al 30 aprile 2016, il quale prevede all'art.5 la facoltà per il Comune di Limana di recedere anticipatamente dandone comunicazione all'appaltatore con un preavviso di due mesi;
- convenzione rep. n.1331 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di animazione, fisioterapia, psicologia, e servizi ausiliari e di anticamera a favore delle persone anziane accolte nel Centro Servizi per l'Anziano "ing. C. Testolini" del Comune di Limana, per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2016, la quale prevede all'art.2 la facoltà per il Comune di Limana di recedere anticipatamente dandone comunicazione all'appaltatore con un preavviso di sei mesi;

Visto l'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce il principio di buona andamento della pubblica amministrazione;

Visto che secondo quanto dispone l'art.42, comma II, lett. e) e l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. compete al Consiglio comunale l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi come anche gli appalti che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Visto il titolo IV del vigente Statuto comunale disciplinante la materia dei servizi pubblici comunali;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON voti espressi per alzata di mano: favorevoli: 8, astenuti: 1 (Reolon Luciano), contrari: 3 (Dal Farra Renata, Puppato Giovanni, Piol Roberto).-

DELIBERA

1. di affidare in appalto, per le motivazioni espresse in premessa, alla costituenda Società comunale da denominarsi Limana Servizi S.r.l. l'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2021.
2. di approvare l'allegato schema di contratto di appalto disciplinante il suddetto rapporto contrattuale quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione del suddetto contratto di appalto incaricandolo, altresì, di fare precedere la sottoscrizione del contratto dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente della presente deliberazione ai fini di quanto previsto dai commi 20 e 21 dell'art.34 del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221 pur dando atto che trattasi di servizio di interesse generale privo di rilevanza economica per le motivazioni espresse in premessa.
4. Di dare atto che la presente deliberazione comporta una spesa annua pari ad euro 83.900,04 che trova copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione, relativamente ai rispettivi esercizi finanziari: capitolo 7030/2 "Spese per servizio SAD" codifica 267/00: 1.10.04.03 codifica 118/11: 12.05.1.103.104

Con separata votazione con voti espressi per alzata di mano: favorevoli: 8, astenuti: 1 (Reolon Luciano), contrari: 3 (Dal Farra Renata, Puppato Giovanni, Piol Roberto).- la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza derivante dalla necessità di garantire la continuità dei servizi nell'imminenza della prossima scadenza del contratto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
atto di indirizzo per l'affidamento in appalto del servizio di assistenza domiciliare alla
costituenda Società comunale Limana Servizi S.r.l..

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE

Data 13/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Boito Arrigo

La sottoscritta responsabile del servizio economico/finanziario dell'ente, avuta visione della proposta di deliberazione sopra specificata e dello schema di contratto di servizio allegato, preso atto che gli oneri previsti sono coerenti con le attuali previsioni di bilancio, esprime

Parere favorevole

Alla proposta di deliberazione per l'affidamento in concessione del servizio di assistenza domiciliare alla costituenda società comunale "Limana Servizi srl" , alle condizioni economiche indicate in bozza;

Limana, li 13 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO/FINANZIARIO
Rag. Venzo Tiziana

=====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
De Zanet Milena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Florida Fabrizio

PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che:

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari;

Limana,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

Limana,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Prot.	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

SI COMUNICA CHE

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Florida Fabrizio)
